

Roma, 20 marzo 2009



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

All' AVIA
Assistenti di Volo Italiani Associati
V.le Castello della Magliana 38
00148 Roma

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0003915

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – pensione di invalidità Fondo Volo – art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 164/1997 – art. 1, comma 42, L. n. 335/995.

L'AVIA ha avanzato istanza d'interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla cumulabilità tra redditi da lavoro dipendente, autonomo o d'impresa e pensione di invalidità specifica per il personale aeronavigante iscritto al Fondo Volo, di cui all'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 164/1997, che richiama l'art. 1, comma 42, della L. n. 335/1995 e l'art. 1, comma 189, della L. n. 662/1996.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e dell'INPS, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare va osservato che la disciplina di cui all'oggetto non ha subito modifiche da parte del D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008), pertanto trova applicazione l'art. 4 del D.Lgs. n. 164/1997, il quale prevede l'applicabilità delle prestazioni di invalidità e di inabilità vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria anche per il personale aeronavigante iscritto al Fondo Volo, confermando nel contempo le disposizioni relative al suddetto Fondo in materia di invalidità specifica, di cui all'articolo 22, comma 2 lett. a), della L. n. 859/1965.

In particolare, il comma 3 del citato art. 4 stabilisce che qualora, successivamente alla liquidazione della pensione di invalidità specifica, il pensionato con un'età anagrafica inferiore a quella richiesta per il pensionamento di vecchiaia si rioccupi, trovano applicazione le medesime norme in materia di cumulo previste per i pensionamenti anticipati di anzianità di cui all'art. 1, comma 189, della L. n. 662/1996.

Si precisa che il richiamato art. 1, comma 189, della L. n. 662 sancisce la non cumulabilità, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, delle pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive,

nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, con i redditi da lavoro di qualsiasi natura, salva l'applicazione della disciplina sul cumulo previgente qualora ricorrano le condizioni previste da detta disposizione.

Si evidenzia inoltre che attualmente, la disciplina del cumulo tra prestazioni di invalidità e redditi è contenuta nell'art. 72, comma 2, della L. n. 388/2000.

Restano confermate le disposizioni di cui all'art. 42, della L. n. 335/1995. Ciò in quanto l'art. 1, comma 2, della L. n. 335/1995 dispone che le successive leggi non possono introdurre eccezioni o deroghe alle sue disposizioni, se non mediante espresse modificazioni normative. A decorrere dal 1° settembre 1995, per effetto dell'art. 1, comma 42, della L. n. 335/1995, i titolari di assegno di invalidità che percepiscono redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa di importo superiore a determinati limiti subiscono le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla stessa L. n. 335/1995.

Viene operata una riduzione del 25% dell'importo dell'assegno qualora il reddito sia superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del FPLD, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. Tale riduzione sale al 50% se il reddito è superiore a 5 volte il trattamento minimo predetto.

L'incumulabilità prevista dall'art. 10 del D.Lgs. n. 503/1992 e successive modificazioni opera sull'importo dell'assegno risultante a seguito della riduzione effettuata a norma della L. n. 335/1995, sempre che sia di ammontare superiore al trattamento minimo.

Si applicano quindi sull'assegno prima le riduzioni del 25% o 50% a seconda dei casi e poi sull'assegno così ridotto, sempre che di ammontare superiore al minimo, si applicano le trattenute per il cumulo.

Si ritiene pertanto che, in caso di cumulo fra pensione di invalidità specifica e altri redditi, la disciplina applicabile è quella di cui al comma 42 della L. n. 335/1995 (che prevede la riduzione della pensione del 25% o del 50%, quando ricorrano le condizioni previste dalla tabella G allegata alla legge) a cui eventualmente aggiungere le ulteriori trattenute da calcolare sulla base della natura del reddito da lavoro conseguito (reddito di natura subordinata oppure di natura autonoma).

Per completezza espositiva si osserva inoltre:

1. Prestazioni di invalidità liquidati con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni

In base all'art. 72, della L. n. 388/2000, le pensioni e gli assegni di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

2. Prestazioni di invalidità liquidati con un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni

Le pensioni e gli assegni di invalidità liquidati con un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% della quota eccedente il minimo. La relativa trattenuta non può superare il valore pari al 30% del reddito da lavoro autonomo. Pertanto, non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo il 30% della quota di pensione che supera il trattamento minimo fino a concorrenza del reddito da lavoro autonomo.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)